

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE- A.N.A.C.**  
**E**  
**PREFETTURA DI FOGGIA**  
**E**  
**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI**  
**E**  
**IL COMUNE DI FOGGIA**  
**E**  
**IL COMUNE DI MANFREDONIA**  
**E**  
**IL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO**  
**E**  
**IL COMUNE DI MATTINATA**  
**E**  
**IL COMUNE DI CERIGNOLA**  
**E**  
**IL COMUNE DI ORTA NOVA**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito denominata A.N.A.C. o Autorità, con sede in Roma, Via Marco Minghetti n. 10, codice fiscale 97584460584, nella persona del suo Presidente Avv. Giuseppe Busia;

e

la Prefettura di Foggia, nella persona del Prefetto Paolo Giovanni Grieco

e

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Puglia (di seguito A.N.C.I. Puglia), nella persona del Presidente Fiorenza Pascazio;

e

il Comune di Foggia, nella persona del Sindaco Maria Aida Episcopo;

e

il Comune di Manfredonia, nella persona del Sindaco Domenico La Marca;

e

il Comune di Monte Sant'Angelo, nella persona del Sindaco Pierpaolo d'Arienzo;

e

il Comune di Mattinata, nella persona del Sindaco Michele Bisceglia,

e

il Comune di Cerignola, nella persona del Sindaco Francesco Bonito,

e

il Comune di Orta Nova, nella persona del Sindaco Domenico Di Vito

di seguito congiuntamente indicati come “le Parti”,

**Visto** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Visto** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell'ANAC ed ha altresì stabilito, all'articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, incaricando, dunque, l'ANAC di vigilare sull'attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;

**Visto** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici Codice dei Contratti pubblici”, di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, d'ora in poi “Codice”;

**Visto** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e visti, inoltre, gli artt. 20 e 28 sulla trasparenza dei contratti pubblici;

**Vista** la nota protocollo n. 149684 del 16 dicembre 2025, con la quale il Comune di Foggia ha proposto, per conto delle altre Parti, all'A.N.AC. l'adozione di un atto di intesa congiunto per l'attuazione, anche sperimentale, di attività volte

all'innalzamento dei livelli di legalità e sicurezza nei comuni che in passato sono stati commissariati per infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

**Vista** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, con il compito, tra gli altri, di analizzare le cause e i fattori della corruzione e di individuare gli interventi che ne possano favorire la prevenzione e il contrasto;

**Visti** gli artt. 143 e ss. d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, aventi ad oggetto la disciplina dello scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose e del successivo commissariamento;

**Visto** l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

**Visto** il decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” che ha introdotto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2021 il Piano di attività e di organizzazione in cui elaborare anche la sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;

**Visto** il D.P.R. del 24 giugno 2022 n. 81 adottato in attuazione dell'art. 6, comma 5 del decreto legge n. 80/2021 per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

**Visto** il D.M. del 30 giugno 2022 n. 132 adottato in attuazione dell'art. 6 comma 6 del decreto legge n. 80/2021 sul Piano tipo;

**Visti** i Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) predisposti dall'ANAC, da ultimo, l'Aggiornamento 2024 al PNA 2022 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 31 del 30 gennaio 2025;

**Considerato** che le Parti individuano il comune interesse a incrementare il grado di efficienza ed efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla individuazione delle azioni necessarie ad evitare e contrastare le infiltrazioni mafiose alla luce dell'esperienza maturata durante il commissariamento che ha interessato gli enti locali-Parti;

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 (Premesse e finalità)

- 1.1. Le premesse al presente Protocollo di collaborazione formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 1.2. Il presente atto è volto a disciplinare i rapporti intercorrenti tra i soggetti sottoscrittori, i quali si impegnano a favorire le diverse forme di collaborazione istituzionale derivanti dal presente Protocollo.

## Articolo 2

### *(Oggetto dell'accordo ed ambiti di collaborazione)*

- 2.1. Con il presente Protocollo le Parti concordano di voler instaurare una reciproca collaborazione utile a dare piena ed efficace attuazione, nel rispetto delle rispettive competenze, alle misure volte all'efficientamento della prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, anche avviando la sperimentazione di alcuni processi virtuosi.
- 2.2. I principali ambiti in cui le Parti intendono sviluppare la reciproca collaborazione sono quelli di seguito elencati:
- a) promozione di iniziative volte al rafforzamento dei presidi anticorrittivi presso i Comuni post-scioglimento per infiltrazioni mafiose, in particolare attraverso l'implementazione della pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza valida come comun denominatore per tutte le Parti, tenendo conto delle peculiarità dei Comuni coinvolti;
  - b) ottimizzazione di sistemi informatici e di processi digitali, anche mediante l'uso di sistemi di intelligenza artificiale - auspicabilmente in collaborazione con il CNR - per innalzare i livelli di *compliance* e di controllo delle attività dei Comuni che hanno vissuto l'esperienza del commissariamento nella redazione e della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO)";
  - c) sviluppo di attività informative e formative in materia di prevenzione dei rischi, finalizzate alla promozione di percorsi di cittadinanza attiva e di coinvolgimento degli stakeholder diretti ad avvicinare la cittadinanza alle istituzioni, alimentandone sempre più una percezione positiva, ed al rispetto della sicurezza e della legalità, con riguardo ai processi svolti dagli enti locali - Parti ritenuti maggiormente esposti ai fenomeni corruttivi;
  - d) condivisione delle conoscenze acquisite in seno al presente protocollo d'intesa tra gli enti locali che siano stati sciolti per infiltrazioni mafiose e presentino, pertanto, le medesime esigenze di prevenzione;
  - e) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che verrà dalle Parti ritenuta necessaria e/o utile al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.

## Articolo 3

### *(Attuazione del Protocollo d'Intesa)*

3.1. Le modalità esecutive della collaborazione di cui al presente Protocollo, i dettagli tecnici delle procedure da adottare saranno concordati tra le Parti anche con atti aggiuntivi al presente Protocollo da elaborarsi da parte del Tavolo tecnico di cui al successivo art. 4 e da approvarsi con le stesse modalità di quest'ultimo. Tali atti aggiuntivi andranno a costituire parte integrante del presente Protocollo.

3.2. Ciascuna parte individua un referente istituzionale per l'attuazione del presente Protocollo:

- a) Per ANAC: Cons. Consuelo Del Balzo;
- b) Per Prefettura di Foggia, referente istituzionale: dott.ssa Rachele Grandolfo;
- c) Per ANCI Puglia, referente istituzionale: Dott. Antonio Brunazzi, Vice Segretario Anci Puglia;
- d) Per Comune di Foggia, referente istituzionale: RPCT, Avv. Alfredo Mignozzi;
- e) Per Comune di Manfredonia, referente istituzionale: RPCT, Dott. Giacomo Scalzulli;
- f) Per Comune di Monte Sant'Angelo, referente istituzionale: RPCT, Dott.ssa Maria Cesira Anna Celeste;
- g) Per Comune di Mattinata, referente istituzionale: RPCT, Dott. Giuseppe Trisorio;
- h) Per il Comune di Cerignola, referente istituzionale: RPCT, Dott.ssa Paola Alessandra;
- i) Per il Comune di Orta Nova, referente istituzionale: RPCT, Dott.ssa Giulia Lacasella.

Ad essi spetta anche l'iniziativa per la formulazione di piani di lavoro per le attività da intraprendere per l'attuazione dello stesso.

## Articolo 4 (Tavolo tecnico)

4.1. Successivamente alla stipula del presente Protocollo di Collaborazione verrà costituito un Tavolo tecnico, costituito da n. 2 componenti per ogni parte dell'accordo. I componenti del tavolo tecnico saranno nominati dalle Parti successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo a cura del referente istituzionale dell'attuazione del Protocollo stesso. Ulteriori componenti del Tavolo tecnico potranno essere nominati successivamente alla sua costituzione, in relazione alle attività concretamente da svolgere. Il Tavolo tecnico potrà anche avvalersi del supporto tecnico scientifico di enti universitari e di ricerca.

## Articolo 5 (Comunicazioni)

5.1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- Per ANAC: [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it);
- Per Prefettura di Foggia: [protocollo.preffg@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffg@pec.interno.it)
- Per ANCI Puglia: [segreteria@pec.anci.puglia.it](mailto:segreteria@pec.anci.puglia.it)
- Per Comune di Foggia: [segreteria.generale@cert.comune.foggia.it](mailto:segreteria.generale@cert.comune.foggia.it)
- Per Comune di Manfredonia: [protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it](mailto:protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it)
- Per Comune di Monte Sant'Angelo: [protocollo@montesantangelo.it](mailto:protocollo@montesantangelo.it)
- Per Comune di Mattinata: [comunemattinata@pec.it](mailto:comunemattinata@pec.it)
- Per il Comune di Cerignola: [protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it)
- Per il Comune di Orta Nova: [protocollo.ortanova@pec.it](mailto:protocollo.ortanova@pec.it)

## Articolo 6 (Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)

6.1. Il presente Protocollo ha la durata di anni tre e produce effetti dalla data di sottoscrizione. Ogni eventuale rinnovo dell'Accordo è subordinato al previo accertamento della permanenza dei presupposti richiamati nelle premesse ed è formalizzato con espresso accordo sottoscritto dalle Parti.

6.2. Ciascuna Parte può recedere in qualunque momento dal presente Protocollo qualora, a suo giudizio, nel corso della esecuzione delle attività oggetto dello stesso intervengano fatti o provvedimenti, ovvero mutamenti normativi, tali da rendere impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per la Parte medesima, la prosecuzione delle attività in oggetto. Il recesso non avrà comunque effetto sulle attività la cui esecuzione fosse in corso, che saranno pertanto concluse ordinariamente, salvo espressa dichiarazione in tal senso delle Parti.

6.3. Le Parti possono stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Accordo, che si rendessero necessari e/o opportuni al fine di una migliore realizzazione di quanto previsto ai superiori articoli, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

## Articolo 7

### *(Oneri finanziari)*

7.1. Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa non trovanti specifica copertura nelle poste di bilancio degli enti.

## Articolo 8

### *(Consenso al trattamento dei dati)*

8.1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15.

8.2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del regolamento (UE) 2016/679 e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.

8.3. I dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei medesimi.

## Articolo 9

### *(Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi)*

9.1. La divulgazione ai terzi di documenti, informazioni e dati sensibili acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela del segreto d'ufficio e della riservatezza vigente per l'ente presso il quale è avvenuta l'acquisizione.

## Articolo 10

### *(Pubblicizzazione e promozione del Protocollo di Collaborazione)*

10.1. In considerazione dell'obiettivo e dei contenuti delle attività del presente Protocollo di Collaborazione, le Parti potranno sviluppare idonee iniziative di promozione e comunicazione per illustrare i risultati delle attività e le opportunità di collaborazione create dall'attuazione del Protocollo stesso.

10.2. Le Parti convengono che tale comunicazione dovrà avvenire in sedi istituzionali e tecniche e comunque non potrà mai essere a scopi commerciali.

## Articolo 11

### *(Norme finali)*

11.1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

11.2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Atto, il Foro competente è quello di Roma.

11.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Foggia

Il Sindaco  
Maria Aida Episcopo

Per il Comune di Mattinata

Il Sindaco  
Michele Bisceglia

Per il Comune di Manfredonia

Il Sindaco  
Domenico La Marca

Per il Comune di Monte Sant'Angelo

Il Sindaco  
Pierpaolo d'Arienzo

Per il Comune di Cerignola

Il Sindaco  
Francesco Bonito

Per il Comune di Orta Nova

Il Sindaco  
Domenico Di Vito

Per Prefettura di Foggia

Il Prefetto  
Dott. Paolo Giovanni Grieco

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Per l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Puglia

Il Presidente  
Fiorenza Pascazio

Firmato digitalmente il 26 giugno 2025